

REGOLAMENTO (CEE) N. 3480/88 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1618/81 che stabilisce i prodotti di base per i quali non è ammesso il pagamento anticipato della restituzione all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 (**), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (***), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83 (****),

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 565/80 si applica ai prodotti trasformati e alle merci ottenute a partire da prodotti di base purché il regime di perfezionamento attivo non sia vietato per i prodotti comparabili;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2236/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che sospende il regolamento (CEE) n. 866/84 relativo all'adozione di misure particolari concernenti l'esclusione per i prodotti lattiero-caseari del regime del traffico di perfezionamento attivo e delle manipolazioni usuali (**), il Consiglio ha autorizzato il ricorso al traffico di perfezionamento attivo per i prodotti in esame fino al termine della campagna 1988/1989 e pertanto questi prodotti possono beneficiare del versamento anticipato della restituzione nel periodo indicato;

considerando che occorre quindi aggiornare il regolamento (CEE) n. 1618/81 della Commissione (*), modificato dal regolamento (CEE) n. 2880/84 (†) e sopprimere i prodotti lattiero-caseari dall'elenco dei prodotti di base che non beneficiano del regime considerato;

considerando che con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura

tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3174/88 (**), il Consiglio ha istituito una nuova nomenclatura delle merci; che è opportuno adeguare il regolamento (CEE) n. 1618/81 alla nuova nomenclatura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1618/81 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 1

I prodotti di base che non beneficiano del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 sono elencati in allegato.

Tuttavia, tali prodotti di base sono esclusi dal beneficio del regime suindicato solo se destinati ad essere utilizzati per la trasformazione di prodotti indicati:

- a) all'allegato A del regolamento (CEE) n. 2727/75, esclusi i prodotti di cui al codice NC 2309;
- b) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio (*).

(*) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.*

2. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(*) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(†) GU n. L 298 del 31. 10. 1988, pag. 1.

(*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(†) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

(*) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

(*) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

(*) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 38.

(*) GU n. L 160 del 18. 6. 1981, pag. 17.

(*) GU n. L 272 del 13. 10. 1984, pag. 15.